



SOCIETÀ DEGLI AGRICOLTORI

Consulenza in Agricoltura

AMBITO L relativo al "BENESSERE ANIMALE"

Misure rivolte al benessere ed alla biodiversità animale

DESTINATARI:

- AZIENDE ZOOTECNICHE

OBBIETTIVO:

Supportare le aziende zootecniche nell'applicazione delle regole della condizionalità in merito all'identificazione e registrazione degli animali (ovini e caprini) e alla protezione degli animali negli allevamenti.

DURATA, ESPRESSA IN ORE, DELLA CONSULENZA ATTIVABILE:

- **BASE (B) – Max 8 ore**
 - Relativa a tecniche e adempimenti dei quali l'imprenditore è competente ma necessita soltanto di consigli, migliorie, aggiustamenti. Comprende almeno un sopralluogo in azienda.
- **SPECIALISTICA (B) – Max 20 ore**
 - Relativa all'adozione di una tecnica, strumento o modalità di gestione mai utilizzata dall'azienda all'interno di un processo produttivo consueto. Comprende almeno due visite aziendali.
- **SPECIALISTICA PER CONVERSIONE (SPC) – Max 30 ore**
 - Riguarda l'introduzione di un processo produttivo e/o servizio nuovo per l'impresa. È un intervento di consulenza complesso per cui si prevedono almeno tre visite presso l'impresa

Si evidenzia che sono possibili anche consulenze cosiddette "miste", che riguardano cioè più ambiti: in questo caso la durata massima della consulenza è superiore, fino ad un massimo di 34 ore

Gli ARGOMENTI che le consulenze in Ambito L possono affrontare sono i seguenti:

- **CGO 8 REGOLAMENTO (CE) N. 21/2004 DEL CONSIGLIO, DEL 17 DICEMBRE 2003, CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E DEI CAPRINI E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 E LE DIRETTIVE 92/102/CEE E 64/432/CEE (GU L 5 del 9/1/2004, pag. 8) (TEMA PRINCIPALE II: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI)**

Descrizione degli impegni

- A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica)
- B: REGISTRO AZIENDALE E BDN
- C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- **CGO 11 DIRETTIVA 2008/119/CE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI VITELLI (TEMA PRINCIPALE I: BENESSERE DEGLI ANIMALI)**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.). Articoli 3 e 4.

- **CGO 12 DIRETTIVA 2008/120/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 18 DICEMBRE 2008, CHE STABILISCE LE NORME MINIME PER LA PROTEZIONE DEI SUINI (TEMA PRINCIPALE I: BENESSERE DEGLI ANIMALI)**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122 del 7 luglio 2011 "Attuazione delle direttive 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini" (Supplemento ordinario alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178) (e successive modificazioni). Articoli 3 e 4

- **GO 13 DIRETTIVA 98/58/CE DEL CONSIGLIO, DEL 20 LUGLIO 1998, RIGUARDANTE LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ALLEVAMENTI (TEMA PRINCIPALE I: BENESSERE DEGLI ANIMALI)**

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26 marzo 2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001) e successive modificazioni.



mipaaf
Ministero delle
politiche agricole
alimentari e forestali



FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali